

REGOLAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
delibera del C.P.A. n. 4 del 24 settembre 2009

Art. 1 DESTINATARI

L'A.R.D.S.U., ai sensi dell'art.29 della L.R. n.11/1997, nei termini indicati dal Piano annuale delle attività e dei servizi definito dal Comitato Paritetico di Amministrazione, e fino a concorrenza delle risorse disponibili, concede agli studenti rientranti tra quelli a cui istituzionalmente rivolge la propria azione un rimborso parziale delle spese per il trasporto urbano ed extraurbano, finalizzato a favorire la frequenza dei corsi e la partecipazione alla vita universitaria.

Di norma detto rimborso sarà riconosciuto per l'uso di mezzi pubblici e con modalità di abbonamento *(sono perciò esclusi da rimborso i biglietti singoli e comunque tutti quelli da cui non è in modo certo individuabile il beneficiario)*.

Hanno titolo alla presentazione della richiesta di cui al presente regolamento gli studenti iscritti regolarmente allo schedario dell'A.R.D.S.U. per l'anno in corso ed il cui I.S.E.E. relativo all'ultimo anno fiscalmente disponibile rientri negli scaglie di seguito indicati:

- a) redditi ISEE fino ad € 15.000,00;
- b) redditi ISEE tra € 15.000,01 ed € 20.000.

A coloro che hanno un reddito ISEE superiore ad € 20.000,00 ai sensi del presente regolamento non compete alcun rimborso.

L'A.R.D.S.U. potrà riconoscere il rimborso nelle seguenti misure:

- 1) **pari all'80%** del documentato ed ammesso costo delle spese di viaggio effettivamente sostenute, effettuando idoneo arrotondamento in eccesso o in difetto senza, quindi, frazione di euro, per coloro che documentano un reddito ISEE rientrante nella precedente fascia a);
- 2) **pari al 50%** del documentato ed ammesso costo delle spese di viaggio effettivamente sostenute, effettuando idoneo arrotondamento in eccesso o in difetto senza, quindi, frazione di euro, per coloro che documentano un reddito ISEE rientrante nella precedente fascia b).

Art. 2 MODALITA' e TERMINI di PRESENTAZIONE delle ISTANZE

Gli studenti aventi titolo potranno presentare specifica istanza all'A.R.D.S.U. anche per il tramite degli sportelli del PUNTO ARDSU o del FRONT-OFFICE, avvalendosi esclusivamente degli specifici moduli reperibili pure on-line, per le spese di viaggio urbano ed extraurbano sostenute ogni anno su base trimestrale, ovvero per i periodi:

- *ottobre, novembre e dicembre,*
- *gennaio, febbraio e marzo,*
- *aprile, maggio e giugno,*
- *luglio e settembre (agosto escluso)*

entro il **20° giorno** successivo al trimestre a cui la richiesta fa riferimento.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE

All'istanza di rimborso, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, senza possibilità di successiva integrazione pena l'esclusione dal beneficio, l'interessato dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) in originale i documenti di spesa connessi agli abbonamenti periodici di cui si richiede il parziale rimborso;
- b) copia del tesserino di abbonamento, se personalizzato;

- c) copia del certificato I.S.E.E. relativo all'ultimo anno fiscalmente disponibile (*da allegare solo all'istanza di rimborso relativa al primo trimestre di ogni anno successivo alla disponibilità di tale documento*); ciò non va prodotta solo se già fornita all'Ente;
- d) copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.

Art. 4 MODALITA' e TEMPI di EROGAZIONE del RIMBORSO

Di norma entro **30 giorni** dalla scadenza dei suddetti termini di presentazione delle istanze l'A.R.D.S.U., completata la connessa istruttoria, procederà all'assegnazione ed all'erogazione, nelle forme ritenute più funzionali, del rimborso spese riconosciuto.

Per importi di rimborsi inferiori ad € 50,00 unitari la periodicità del pagamento potrà essere anche superiore a quella normalmente trimestrale.

Art. 5 CONTROLLI

In qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del rimborso, l'A.R.D.S.U. potrà chiedere al beneficiario ogni ulteriore documentazione a supporto del rimborso chiesto, assegnato e/o riconosciuto, ed effettuare nelle forme ritenute più appropriate presso qualsiasi soggetto terzo ogni verifica ritenuta necessaria.

In caso di esito negativo di tali accertamenti, ovvero di non integrale rispetto delle prescrizioni vigenti, l'A.R.D.S.U. con motivata comunicazione formale potrà chiedere al beneficiario la tempestiva restituzione di quanto a tale titolo ricevuto.

In tal caso il beneficiario, fatta salva ogni diversa azione, sarà automaticamente escluso dal presente beneficio per l'intero anno accademico in corso e per quello successivo.

Art. 6 ENTRATA in VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del primo trimestre utile successivo alla sua approvazione (**1° ottobre 2009**) e si applicherà alle richieste di rimborso relative già a detto trimestre.

A supporto delle nuove modalità operative di cui al presente regolamento, sarà predisposto ed implementato specifico strumento informatico integrato.

Art. 7 MODULISTICA

Le istanze di rimborso delle spese di viaggio inoltrate ai sensi del presente regolamento dovranno essere predisposte avvalendosi della nuova specifica modulistica disponibile anche sul sito istituzionale www.ardsubasilicata.it

Vale esclusivamente quanto prodotto, nei termini e con le modalità di cui sopra, su supporto cartaceo

Art. 8 NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento le richieste di rimborso relative al trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno istruite e definite in base alle norme ed alla prassi fin qui vigenti.

Potenza, 24 settembre 2009